



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ANZIANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20.07.2010 ed entrato in vigore 1 settembre 2010, da tale data è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 10.05.2004.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.04.2011 per inserimento dell'art. 22 bis, pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 04.05.2011 per 15 giorni consecutivi, entrato in vigore il 1 giugno 2011.

Modificato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 28.03.2012, relativamente agli artt. 9, 10, 11, 21, 22 e 28, pubblicati all'Albo Pretorio comunale in data 12.04.2012 per 15 giorni consecutivi, entrati in vigore il 1 maggio 2012.

Titolo I Principi Generali.....	1
Art. 1 Principi generali.....	1
Art. 2 Obiettivi e indirizzi di intervento.....	1
Art. 3 Individuazione strutture.....	2
Art. 4 Modalità di istituzione.....	2
Titolo II Iscrizione al Centro.....	2
Art. 5 Requisiti per l'iscrizione.....	2
Art. 6 Modalità di iscrizione.....	2
Art. 7 Aggiornamento delle iscrizioni.....	3
Art. 8 Comportamento degli iscritti.....	3
Titolo III Organismi di gestione, coordinamento e controllo dei centri sociali anziani.....	4
Art. 9 Organismi di Gestione e di coordinamento.....	4
Art. 10 Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione.....	4
Art. 11 Assemblea degli iscritti : compiti.....	4
Art. 12 Comitato di Gestione - Composizione.....	5
Art. 13 Elezione Comitato di Gestione.....	5
Art. 14 Candidature.....	5
Art. 15 Proclamazione degli eletti.....	6
Art. 16 Procedure per l'insediamento del Comitato di Gestione.....	6
Art. 17 Validità delle sedute.....	6
Art. 18 Comitato di Gestione: compiti.....	6
Art. 19 Comitato di Gestione: durata.....	7
Art. 20 Il Presidente.....	8
Art. 21 Il collegio di valutazione: compiti.....	8
Art. 22 Cause ostative alla candidatura di componente degli organismi di gestione.....	8
Titolo IV Rapporti con l'Amministrazione Comunale.....	9
Art. 23 Criteri per il riparto dei fondi.....	9
Art. 24 Rapporti con il Comune.....	9
Art. 25 Coordinamento Comunale dei Centri.....	9
Art. 26 Compiti del Coordinamento Comunale dei Centri.....	9
Titolo V Disposizioni finali.....	10
Art. 27 Abrogazione di norme.....	10
Art. 28 Norma transitoria.....	10
Art. 29 Entrata in vigore del regolamento.....	10

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Principi generali

1. Il funzionamento dei centri sociali anziani (di seguito denominati "Centro" o "Centri"), istituiti dal Comune di Cerveteri, è disciplinato dal presente regolamento, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa nazionale agli enti locali, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
2. I centri sono strutture di servizio territoriale a livello Comunale e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo.
3. I Centri si pongono come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di età esistenti nel territorio e sono, pertanto, complemento delle altre strutture sociali già funzionanti (centri sociali polivalenti, biblioteche, sale conferenze, ecc.).
4. Il servizio dei centri si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, ed opera prevalentemente nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste delle persone anziane.
5. È facoltà dei centri costituirsi in associazioni, dotandosi di autonomi statuti e regolamenti. In tal caso ad essi non si applicano le disposizioni contenute dal presente regolamento.

Art. 2

Obiettivi e indirizzi di intervento

1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, i Centri, nell'ambito della loro piena autonomia di programmazione e gestione, articolano le loro attività secondo i seguenti indirizzi:
 - a) propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio;
 - b) promozione e sviluppo di attività ricreativo/culturali mediante visite di luoghi o strutture nell'ambito urbano ed extraurbano, con relativa organizzazione del servizio;
 - c) partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi;
 - d) promozione di attività ludicomotoria con l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità;
 - e) promozione di attività lavorative e artigianali (artigianato occupazionale e conservativo di valori tradizionali e culturali con l'impiego di strumenti di lavoro e di utensili vari) utilizzando l'esperienza di artigiani anziani specie se portatori di mestieri in via di estinzione;
 - f) promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc.;
 - g) promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze formative, con l'impiego di idonei strumenti (personal computer, proiettori cinematografici, registratori, impianti fonici, giochi vari, televisori, giornali quotidiani, rotocalchi, piccoli e medi elettrodomestici, ecc.);
 - h) organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all'interno che all'esterno dei Centri;
 - i) promozione di attività di segretariato sociale in raccordo con gli operatori comunali e con gli altri Enti;
 - j) utilizzazione degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale e in attività socialmente utili.
2. Nei Centri sono vietati qualsiasi manifestazioni di propaganda elettorale, di carattere politico o partitico e la pubblicizzazione di iniziative proposte da soggetti o da partiti che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune.
3. Per favorire la socializzazione, i Centri sono aperti anche alle persone non anziane, fermo restando il principio che le attività svolte e finanziate dal Centro o dal Comune sono riservate ai soli iscritti del Centro.
4. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita altresì la partecipazione al Centro del coniuge o del convivente, non anziano o portatore di handicap, di un iscritto, purché convivente. I suddetti partecipanti sono ammessi a fruire di tutte le iniziative ed attività del Centro.
5. Per quanto attiene la frequenza dei Centri vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Individuazione strutture

1. I Centri sono localizzati in strutture comunali, poste a disposizione a titolo gratuito dal Comune, o da altri enti pubblici e privati.
2. Attualmente i centri sono individuati presso le sedi territoriali di Cerveteri centro storico, Cerenova e Valcanneto (centri sociali polivalenti) e presso la sede bocciofila di Ceri.
3. Il Comune, in mancanza della disponibilità di strutture di proprietà comunale o di proprietà messa a disposizione da altri enti pubblici e privati, fornisce i locali necessari anche mediante locazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.
4. È compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture dei Centri alle normative vigenti ed in particolare alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento barriere architettoniche, oltre che provvedere all'allaccio e pagamento delle varie utenze (acqua, luce, gas, utenze telefoniche a flusso controllato), alla attivazione della copertura assicurativa (RCT).
5. È compito del Comune in base alle disponibilità economiche finanziare le attività dei Centri.

Art. 4

Modalità di istituzione

1. L'istituzione di nuovi centri è deliberata dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle istanze ed esigenze rilevate sul territorio.

Titolo II

Iscrizione al Centro

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione

1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei Centri sono riservate a tutti gli anziani residenti nel Comune.
2. L'avvenuta iscrizione deve essere comunicata ai Servizi Sociali. Non è consentito iscriversi a più di un Centro.
3. Possono iscriversi ai Centri:
 - a) tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età;
 - b) i pensionati diretti ed indiretti che abbiano compiuto i 55 anni di età;
 - c) le persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 45 anni di età.
4. E' compito dei Servizi Sociali controllare la regolarità delle iscrizioni ai Centri e far rilevare eventuali anomalie.
5. Le attività dei Centri sono di norma riservate agli iscritti. È comunque consentita la partecipazione di esterni per specifiche e occasionali attività non finanziate con i fondi comunali. Il Regolamento interno dei Centri disciplina tali forme di partecipazione.

Art. 6

Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il Centro, a cura del Comitato di Gestione.
2. Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare:
 - a) la data di iscrizione o di rinnovo della iscrizione;
 - b) la firma per esteso dell'iscritto;
 - c) la firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato come convalida.
3. Le schede di iscrizione sono conservate presso i locali del Centro, a cura del Comitato di Gestione.

4. Nelle more del funzionamento del Comitato di gestione le iscrizioni possono essere raccolte a cura dei Servizi Sociali sia presso il Centro che presso il Comune.

Art. 7

Aggiornamento delle iscrizioni

1. Il Comitato di Gestione a cadenza annuale, entro il mese di gennaio aggiorna gli elenchi degli iscritti, sulla base delle cancellazioni e delle nuove iscrizioni, trasmettendoli ai Servizi sociali.

Art. 8

Comportamento degli iscritti

1. Tutti gli iscritti sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale di cui il centro è dotato, del regolamento comunale e del regolamento interno.
2. Sono vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro, qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle varie attività.
3. E' fatto divieto di fumare nei locali del Centro.
4. In caso di gravi o persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il comitato di gestione a maggioranza può proporre le sanzioni da comminare che possono essere:
 - a) il richiamo verbale;
 - b) il richiamo scritto;
 - c) la sospensione della frequenza per un periodo da determinare;
 - d) la cancellazione dal Centro.
5. Le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere notificate all'interessato per iscritto e comunicate ai servizi sociali. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare al Comitato, al Collegio di Valutazione e ai Servizi Sociali, le opportune controdeduzioni.
6. Acquisiti gli elementi necessari il Sindaco, con apposita disposizione, adotta le decisioni definitive.
7. All'interno dei Centri possono essere collocati elementi di arredo di proprietà degli associati, purchè a beneficio di tutti, senza responsabilità di custodia.

Titolo III

Organismi di gestione, coordinamento e controllo dei centri sociali anziani

Art. 9

Organismi di Gestione e di coordinamento

1. Sono organismi di gestione dei Centri:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il comitato di gestione;
 - c) il collegio di valutazione;
2. La promozione di iniziative unitarie, di scambi di esperienze tra i Centri finalizzati allo sviluppo ed all'integrazione delle attività in essi realizzate, è affidata al Coordinamento Comunale dei Centri disciplinato dai successivi articoli 24 e 25.

Art. 10

Assemblea degli iscritti - Composizione e convocazione

1. L'assemblea è composta da tutti gli iscritti al Centro.
2. L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite scritto affisso nei locali del Centro almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.
4. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti, in caso di insufficienza del numero legale, in seconda convocazione da tenersi il giorno successivo con il solo numero degli associati presenti;
5. Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie.
6. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte all'anno.
7. Le sedute straordinarie sono convocate:
 - a) su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione;
 - b) su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato di Gestione;
 - c) su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.

Art. 11

Assemblea degli iscritti : compiti

1. Sono compiti dell'assemblea:
 - a) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del centro;
 - b) valutare, esaminare e verificare il piano programmatico ed il resoconto annuale predisposti dal comitato di gestione.
2. Le decisioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un associato designato dal Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 12 **Comitato di Gestione - Composizione**

1. Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero degli anziani iscritti al Centro Sociale, secondo la seguente tabella:
 - a) numero degli iscritti fino a 300: 5 componenti;
 - b) numero degli iscritti da 301 a 600: 7 componenti;
 - c) numero degli iscritti da 601 a 800: 9 componenti;
 - d) numero degli iscritti oltre 801: 11 componenti.
2. Il Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato, senza diritto di voto può essere presente come supporto al comitato di gestione, qualora fosse richiesto dallo stesso.
3. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante delle sedute tra i componenti del Comitato.

Art. 13 **Elezioni Comitato di Gestione**

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Sindaco entro il 30° giorno precedente la scadenza del Comitato in carica, con proprio decreto al quale sarà data la massima diffusione e che sarà affisso all'albo pretorio, nella sede dei Centri e sul sito web comunale almeno 15 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.
2. Il seggio dovrà essere costituito, presso ogni Centro, con personale del Comune designato dal Dirigente dei Servizi Sociali in numero variabile dalle 3 alle 5 unità, ivi compreso il Presidente di seggio.
3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno, di norma feriale, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
4. Gli elettori possono esprimere un'unica preferenza. La preferenza sarà espressa apponendo il segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata dal Comune.
5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.
6. Per le operazioni preelettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali comunali.


Art. 14 **Candidature**

1. I candidati alla carica di componente del Comitato di Gestione debbono essere iscritti da almeno tre mesi al centro, eccetto che per i centri di nuova istituzione.
2. Gli elettori devono essere iscritti al centro da almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta, da comunicare in apposita assemblea che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
4. Nella determinazione della lista deve essere garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne, si dovrà tendere pertanto ad un uguale partecipazione dei generi.
5. La rappresentanza degli uomini e delle donne non potrà essere comunque inferiore alla percentuale di 1/3.
6. L'elenco delle candidature proposte, convalidato dal segretario, deve essere affisso presso il Centro e nella sede del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.
7. Non è prevista la designazione dei rappresentanti di lista.

Art. 15
Proclamazione degli eletti

1. Sono eletti componenti del Comitato di Gestione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti ottenuti viene eletto il più anziano di età.

Art. 16
Procedure per l'insediamento del Comitato di Gestione

- 
1. Su verbale redatto dai Servizi Sociali, il Sindaco con proprio decreto, approva la costituzione e la nomina del Comitato di Gestione e formalizza la proclamazione degli eletti.
 2. Entro 10 giorni dalla adozione del provvedimento cui al punto 1, il componente del Comitato che ha ottenuto il maggior numero di voti convoca gli eletti per l'insediamento del nuovo comitato di gestione.
 3. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione nella prima seduta a maggioranza assoluta.
 4. La stessa modalità si attua anche per l'elezione del Vice Presidente e del tesoriere.

Art. 17
Validità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
2. Le decisioni del Comitato di Gestione, sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le sedute devono risultare attraverso la redazione di appositi verbali giacenti presso i Centri.

Art. 18
Comitato di Gestione: compiti

1. Il comitato di gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall'art. 2: predispone, dopo le dovute consultazioni con l'assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme per la vita del centro, regolamento che non deve contenere norme in contrasto con il regolamento generale dei centri anziani e che deve essere approvato dal Comune con determinazione del dirigente dei servizi sociali;
2. Il comitato di Gestione:
 - a. pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione degli utenti alla gestione del centro in base alle finalità espresse nell'art. 2 del presente regolamento, costituendo anche gruppi di lavoro;
 - b. stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del centro garantendo la massima apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi, tenendo presente la richiesta dell'utenza e qualora se ne ravvisi la necessità, assegna i turni di presenza dei componenti del comitato di gestione, o di altri iscritti appositamente incaricati all'interno del centro, per la gestione ordinaria delle attività;
 - c. organizza l'apertura e la chiusura del centro mediante la presenza di un suo componente o di un incaricato. La chiave dell'ingresso del Centro viene custodita dal Presidente o, in caso di impossibilità dello stesso, da altro componente del Comitato; una copia della chiave del Centro deve essere depositata presso la sede del Comune,
 - d. assicura durante l'orario di apertura del centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.);

- 
- e. ha l'obbligo di promuovere la convocazione dell'assemblea degli iscritti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 10;
 - f. avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;
 - g. previa autorizzazione del Comune, può avvalersi di Associazioni nazionali dei Centri e/o di associazioni di anziani e/o di volontariato per la realizzazione di servizi o iniziative;
 - h. previa verifica dell'Organo di controllo previsto dal successivo articolo 22, provvede a trasmettere ai servizi sociali per essere approvati:
 - a) il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti;
 - b) le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'Amministrazione Comunale per la riqualificazione e per le attività socio-culturali dei centri;
 - c) l'indicazione di altre forme di finanziamento ricevuti da altri enti pubblici o privati.
 - i. vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;
 - j. predispone annualmente il consuntivo delle attività dell'anno precedente che deve essere sottoposto alla votazione dell'assemblea degli iscritti;
 - k. assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
 - l. promuove l'attività di gruppi, organismi, associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento del servizio;
 - m. assume iniziative atte a promuovere l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
 - n. provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio.
 - o. provvede ad inoltrare ai servizi sociali l'eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro, nonché i programmi, i bilanci e i consuntivi di spese sostenute per l'attività del centro, mediante la redazione di appositi verbali .

Art. 19 **Comitato di Gestione: durata**

1. Il comitato di gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I componenti del comitato di gestione cessano dalla carica per dimissioni volontarie manifestate per iscritto, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento permanente.
3. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti della graduatoria, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere comunicata al Comune.
4. Qualora il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari oppure quando la metà più uno degli iscritti, con apposita petizione, ne chieda lo scioglimento, il Sindaco dispone la decadenza del Comitato e nomina contestualmente a Commissario il Dirigente dell'Area o suo delegato che provvede all'ordinaria amministrazione del centro.
5. Il mandato di Presidente, Vice Presidente e di componente del Comitato di Gestione è rinnovabile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
6. Nel caso l'incarico avvenga in corso di mandato, l'incarico cesserà comunque al termine dello stesso mandato.

Art. 20
Il Presidente

1. Il Presidente eletto in seno al comitato:
 - a) dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione;
 - b) rappresenta legalmente il centro;
 - c) provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute;
 - d) può invitare, sentito il parere del comitato di gestione a partecipare alle sedute del comitato, ove lo ritiene opportuno e a titolo consultivo, il Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato, operatori o rappresentanti di associazioni o di organismi che si occupano dei problemi dell'anziano o che comunque agiscono nella realtà sociale.
2. Nel caso di dimissioni congiunte del presidente e del vicepresidente il comitato di gestione sarà convocato e presieduto dal componente che ha ricevuto più voti, il quale assumerà la funzione di Presidenza fino all'assegnazione di nuove nomine.

Art. 21
Il collegio di valutazione: compiti

1. E' composto da tre componenti scelti tra gli anziani, non appartenenti al Comitato di gestione. Le candidature verranno designate volontariamente durante la prima assemblea dei soci convocata all'atto di insediamento del Comitato di Gestione, qualora il numero degli aspiranti fosse superiore si ricorrerà al sorteggio.
2. Il collegio di valutazione coadiuva il tesoriere nella tenuta della contabilità, nell'accertamento delle giacenze di cassa, nel controllo dei registri e dei bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Collegio di valutazione, con appositi verbali verifica altresì a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, proponendo eventualmente l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi, interviene inoltre nella decisione, come seconda istanza nei casi di sanzioni verso gli iscritti.
4. Dei provvedimenti sopra indicati, deve essere data comunicazione ai Servizi Sociali mediante trasmissione dei verbali redatti.
5. Ha la stessa durata in carica del Comitato di Gestione.
6. La carica di componente del comitato di valutazione è da intendersi gratuita.

Art. 22
Cause ostative alla candidatura di componente degli organismi di gestione

1. Non possono essere candidati alle cariche degli organismi previsti dal presente regolamento coloro che ricoprono l'incarico di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale o di Senatore, Deputato del Parlamento Italiano o Europeo, di Sindaco, o Presidente di Provincia o di Regione, o Assessore Comunale, Provinciale o Regionale, ovvero che ricoprono incarichi nelle aziende partecipate o controllate dal Comune.
2. I candidati negli organismi di gestione dei centri anziani sono tenuti a presentare una autocertificazione che attesti l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi di legge e del presente regolamento.
3. Qualora all'entrata in vigore della presente norma si rilevi la presenza negli organismi di gestione dei centri anziani di persone che risultino incompatibili, ovvero tali incompatibilità sopravvengano dopo l'elezione, l'interessato ha dieci giorni di tempo dalla data di contestazione per rimuovere l'incompatibilità, in caso contrario sarà automaticamente decaduto dall'incarico che ricopriva negli organismi di gestione. La contestazione viene formulata dal Sindaco, su iniziativa del medesimo o a seguito di segnalazione allo stesso pervenuta da qualsiasi fonte.

Titolo IV

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Art. 23

Criteri per il riparto dei fondi

1. Il Comune ogni anno può prevedere un fondo per il funzionamento dei Centri per la riqualificazione degli stessi o per la realizzazione di iniziative ricreative - culturali.
2. Di norma la ripartizione dei fondi avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) una quota fissa per ogni singolo Centro nella misura del 30% del finanziamento complessivo previsto per i Centri;
 - b) una quota del 40% rapportata al numero degli iscritti;
 - c) la rimanente quota del 30%, a titolo di incentivo per i migliori progetti realizzati nell'anno precedente o da realizzare nel corso dell'anno. La valutazione dei progetti realizzati o da realizzare spetta ad una Commissione composta dal: dirigente dei servizi sociali o suo delegato, di cui fanno parte i presidenti dei centri presenti sul territorio che a maggioranza assoluta, esprime il valore da attribuire ai progetti presentati. In caso di parità delle valutazioni, il voto espresso dal dirigente varrà il doppio.

Art. 24

Rapporti con il Comune

1. I centri dipendono funzionalmente ed amministrativamente dal Comune.
2. Il Comune può utilizzare i locali destinati ai centri per la realizzazione di iniziative, compatibilmente con lo svolgimento di qualificate attività già programmate e comunicate preventivamente al Comune dai comitati di gestione.
3. La Giunta Comunale approva i programmi di attività proposti dai singoli comitati di gestione. Con lo stesso atto:
 - a) effettua il riparto dei fondi per ogni singolo centro applicando i criteri di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - b) autorizza nell'ambito dei fondi assegnati la destinazione degli stessi;

Art. 25

Coordinamento Comunale dei Centri

1. Il Comune istituisce il Coordinamento Comunale dei centri.
2. Il Coordinamento è costituito dal Sindaco o suo delegato che lo presiede e dai presidenti dei centri.
3. Alle sedute partecipa senza diritto di voto, il Dirigente dei servizi sociali o suo delegato con funzioni di supporto amministrativo.

Art. 26

Compiti del Coordinamento Comunale dei Centri

1. Il Coordinamento Comunale dei Centri, è un organo connettivo di raccordo e di confronto fra l'Amministrazione comunale e il mondo della terza età ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) Promuovere la conoscenza del territorio e dei servizi socio sanitari territoriali.
 - b) intensificare ed accrescere il dialogo con e tra realtà associative, istituzioni scolastiche, comitati di quartiere e ogni altra diversa forma di aggregazione sociale al fine di programmare attività ed interventi mirati e condivisi.
 - c) Promuovere un dialogo con le realtà economiche, imprenditoriali e professionali del territorio, riconoscendo loro dignità e ruolo come soggetti attivi di politiche socio-

economiche-culturali, prevedendo modalità di intervento quali la valorizzazione di antichi mestieri e tradizioni.

- d) Diffondere e promuovere l'informazione sulle attività sociali e culturali dei cittadini e del territorio.
- e) Contribuire allo sviluppo della educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione.
- f) Garantire il pluralismo, stimolare ed organizzare tutte quelle iniziative di carattere generale o finalizzate, idonee a diffondere lo studio e la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
- g) Esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere non vincolante su:
- pianificazione dei programmi dell'Amministrazione comunale relative alle iniziative di carattere sociale;
 - modalità di gestione degli spazi adibiti alle attività sociali polivalenti dell'Ente;
 - proposte di interventi sulle iniziative, sugli spazi e relative attrezzature di carattere socio-sanitario.

Titolo V ***Disposizioni finali***

Art. 27 ***Abrogazione di norme***

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, approvate con deliberazione n. 15 dal Consiglio Comunale in data 10 maggio 2004.

Art. 28 ***Norma transitoria***

1. Alla naturale scadenza degli organismi di gestione, si procederà al rinnovo delle cariche elettive secondo la disciplina stabilita dal presente atto.
2. I collegi di garanzia attualmente in carica, eletti ai sensi del regolamento, continuano ad esercitare autonomamente le competenze previste dall'art. 21, commi 3 e 4, attribuite al collegio di valutazione, fino al rinnovo delle cariche elettive secondo la disciplina stabilita da presente atto.

Art. 29 ***Entrata in vigore del regolamento***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.